

SENT. N. 552/14

n. 1128/13 R.G.

n. 6371 cron.

n. 765 rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello dell'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di :

dr Augusto Pace Presidente
dr Elvira Buzzelli Consigliere
dr Angela Di Girolamo Consigliere rel

ha pronunciato, ai sensi degli artt. 352 e 281- sexies c.p.c, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n°1128/2013 R. G. ,
discussa all'udienza in data 20 maggio 2014 e vertente

TRA

 , elettivamente domiciliata in L'Aquila , presso lo
studio dell'avv. Pierluigi Tosone , rappresentata e difesa dall'avv.

APPELLANTE

E

 (Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo)

APPELLATA

OGGETTO:appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di
Lanciano n 84/2013, depositata in data 19/2/2013, in materia di ripetizione
indebito bancario

CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda proposta da **Anna De Santis** per la ripetizione di somme indebitamente addebitate dalla **Telespazio S.p.A.** sul conto corrente n 11284, accesso in data 23/11/1992 e chiuso in data 16/11/2007, in forza di clausole contrattuali nulle (a titolo di interessi cd uso piazza , anatocismo, commissioni massimo scoperto), condannava la banca convenuta al pagamento di € 6.259,83, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese processuali .

Affermava il primo giudice, sulla scorta di consolidati principi giurisprudenziali, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi passivi cd uso piazza , per indeterminatezza dell'oggetto, con applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB , nonché della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con esclusione di qualsiasi anatocismo, anche su base annuale , fino al 22 aprile 2000 (in quanto la banca, per il periodo successivo, si era adeguata alle previsioni contenute nella delibera CICR 9 febbraio 2000 , di cui all'art. 25 D.Lgs 342/1999).

Di contro, riteneva legittimo l'addebitamento sul conto corrente delle spese e delle commissioni di massimo scoperto , in quanto inapplicabile, razione temporis , l'art. 2 bis , 1° co, L. 28/1/2009 , n 2 (che, a certe condizioni, ha dichiarato nulla la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto), venendo in rilievo un rapporto ormai esaurito alla data di entrata in vigore della predetta disciplina sopravvenuta.

Rigettava, infine le eccezioni sollevate dalla banca al fine di sentir dichiarare l'irripetibilità delle somme e la prescrizione del diritto restitutorio, sul rilievo che : non è configurabile l'adempimento di una obbligazione naturale nel pagamento degli interessi ultra-legali, in quanto unilateralmente applicati dalla banca , in assenza di valida pattuizione e senza alcuna manifestazione di volontà solutoria da parte del cliente ; a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2 , 61° co, L.26/2/2011 n 10 (di interpretazione autentica dell'art. 2935 cc), doveva trovare applicazione il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n 24418/2010 (secondo cui il termine di prescrizione del diritto del correntista per la ripetizione di quanto indebitamente pagato, in forza di clausole contrattuali nulle, a titolo di interessi anatocistici, decorre , qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista , dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto), con conseguente esclusione della prescrizione , atteso che il rapporto bancario era stato estinto nel novembre 2007.

In applicazione dei predetti criteri, il Tribunale determinava il quantum debeatur nell'indicata somma di € 6.259,83 , sulla base del supplemento di ctu, depositata all'udienza del 3 giugno 2011.

Avverso tale sentenza ha proposto appello Anna De Sanctis, chiedendone la riforma nella parte relativa alla quantificazione del credito restitutorio, con condanna della banca al pagamento della somma di € 18.451,07, oltre interessi dalla messa in mora al saldo, nonché nella parte relativa

alla liquidazione delle spese processuali in misura inferiore ai parametri previsti dall'art. 42 della tabella allegata al DM 40/2012.

Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto, innanzitutto, l'erroneità, per travisamento dei fatti, dell'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza, secondo cui il contratto era stato concluso in data 13/5/1998, risultando documentalmente provato che il rapporto era sorto in data 23/11/1992, come accertato anche dal ctu, il quale, nella relazione depositata in data 27/3/2011 aveva ricostruito il rapporto dare-avere dal 21/12/1992 al 16/11/2007.

La doglianza è palesemente infondata.

L'indicazione errata della data del 13 maggio 1998, quale epoca di accensione del contratto di conto corrente, è riportata soltanto nella parte narrativa (cd "svolgimento del processo") della sentenza, dedicata alla sintesi della citazione, e non nella parte cd motiva, in cui, correttamente, il Tribunale rileva che il contratto tra le parti è stato stipulato il 23 novembre 1992, sicché l'evidente lapsus calami, contenuto solo nell'incipit della sentenza, appare davvero trascurabile e comunque del tutto ininfluenza sulla decisione.

L'appellante ha evidenziato, inoltre, che il Tribunale, pur muovendo dal corretto presupposto secondo cui "il diritto dell'attore non è prescritto", ha liquidato erroneamente l'indebitto in € 6.259,83, basandosi sulla relazione del ctu depositata in data 3/6/2011, la quale era stata elaborata, in risposta al quesito posto con ordinanza in data 19/3/2011, applicando la prescrizione decennale "*alla luce della recente modifica contenuta nella L. 10/2011*", laddove, una volta rigettata l'eccezione

di prescrizione, il Tribunale avrebbe dovuto condannare la banca a restituire la somma indicata dal ctu nella perizia del 2/3/2011, calcolata sulla base di tutti gli estratti conto dall'apertura fino alla chiusura del rapporto.

Il motivo è sostanzialmente fondato.

L'importo liquidato dal Tribunale non è conforme ai criteri di liquidazione enunciati in sentenza in relazione all'accertata esclusione della prescrizione decennale (oltre che di ogni forma di anatocismo ed applicazione del tasso sostitutivo degli interessi passivi previsto dall'art. 117 TUB) che imponeva di calcolare l'indebito tenendo conto di tutte le annotazioni, dalla data di apertura del rapporto (23/11/1992) fino alla sua estinzione.

Il predetto importo, riportato a credito della correntista nel supplemento peritale depositato all'udienza del 3 giugno 2011, è stato calcolato dal ctu, in risposta ad un preciso quesito in tal senso posto dal Tribunale, con *“disamina delle sole annotazioni di conto corrente limitatamente al decennio antecedente l'atto di citazione del 23/11/2009, ... partendo con il saldo al 23/11/1999”*.

Pertanto, al fine della corretta determinazione dell'indebito, come evidenziato dall'appellante, occorre far riferimento alle conclusioni rassegnate dal ctu nelle precedenti relazioni (in data 2 marzo 2011 e 2 febbraio 2011), relative all'intero periodo di durata del rapporto di conto corrente (novembre 1992- novembre 2007), in cui la somma spettante a tale titolo, esclusa ogni forma di anatocismo ed applicando agli interessi

passivi il tasso previsto dall'art. 117 TUB, è stata indicata in € 24.378,75.

In conclusione, l'impugnazione, in parte qua, deve essere accolta, con condanna della *Texas SpA*, al pagamento, a titolo di indebito oggettivo, in favore di *De Smetis Anna*, della somma di € 18.451,07, come dalla medesima espressamente richiesto nell'atto di appello (con specifica indicazione del suddetto importo, sia nella parte espositiva, sia nelle conclusioni del gravame), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Il secondo motivo, con il quale l'appellante si duole della liquidazione delle spese processuali (€ 2.000,00 per compensi), in quanto inferiore ai parametri fissati dall'art. 42 del DM 2012 n 40, risulta assorbito dalla necessità di procedere alla liquidazione delle spese processuali del doppio grado ai sensi delle disposizioni del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n 55, vigente al 3 aprile 2014.

Tenuto conto dei criteri fissati con quest'ultimo DM (valore della causa da € 5.200,01 ad € 26.000,00, con applicazione della riduzione del 70 %, per il compenso relativo alla fase istruttoria (dinanzi al Tribunale) e del 50% per le restanti fasi di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 4, avuto riguardo alla natura seriale delle questioni trattate), pare equo liquidare le spese processuali, quanto al primo grado in complessivi € 2.196,50, di cui € 2.103,50 per compensi ed € 183,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso ed accessori come legge, e, quanto al presente grado, in complessivi € 2.205,50 di cui € 1.888,50 per compensi ed € 317,00

per spese , oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso ed accessori come per legge.

P.Q.M.

La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:


a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la ~~Tercas~~ S.p.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore , al pagamento, a titolo di indebito, della somma di € 18.451,07, oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonché al pagamento delle spese processuali di quel grado che si liquidano in complessivi € 2.196, 50, di cui € 2.103, 50 per compensi ed € 183,00 per spese , oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso ed accessori come legge;

b) condanna, infine, la ~~Tercas~~ S.p.A. al pagamento delle spese processuali del presente grado che si liquidano in complessivi € 2.205, 50, di cui € 1.888,50 per compensi ed € 317 , 00 per spese , oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso ed accessori come per legge.

Così deciso in L'Aquila, in data 20 maggio 2014

Il Giudice estensore

(Angela Di Girolamo)



Il Presidente

(Augusto Pace)



**CORTE DI APPELLO
L'AQUILA**

Depositato in cancelleria

oggi,2..0..MAG..2014.....



IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE F.F.

Alessandra D'Emilio